



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 36/19 DEL 26.7.2005

---

**Oggetto:** L.R. 29.12.2003, n. 15, art.3, com.2 – Interventi a favore degli allevatori che partecipano al piano vaccinale obbligatorio per la lotta alla blue tongue – Trattamento vaccinale anno 2003 – Indennizzi per i danni diretti conseguenti alla vaccinazione - Spesa autorizzata €3.000.000 - UPB S 06.030 - capitolo 06094. - Direttive di attuazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale rammenta che tra gli interventi urgenti a favore dell'agricoltura istituiti con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, all'articolo 3, comma 2, è previsto un aiuto a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, che riguarda la compensazione del danno subito a seguito dell'attuazione delle misure di prevenzione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini denominata blue tongue.

La spesa autorizzata per l'intervento è di 3 milioni di euro ed è destinata a ristorare i danni diretti conseguenti al trattamento vaccinale obbligatorio effettuato nell'anno 2003.

Sono previsti due tipi di indennizzo rivolti a compensare il danno subito per gli aborti e per i capi morti in diretta conseguenza della vaccinazione

.La L.R. 15/2003 è stata esaminata dalla Commissione Europea che, con decisione C(2005) 389 del 14 febbraio 2005, ha approvato, tra l'altro, l'aiuto in argomento, tenuto conto delle precisazioni e assicurazioni fornite dall'Amministrazione regionale.

Ne consegue che l'aiuto, potrà essere concesso unicamente nel caso in cui l'aborto o la morte degli animali, avvenuti a seguito del trattamento vaccinale, siano certificati dai servizi veterinari competenti per territorio sulla base degli esami effettuati dal CESME (Centro Nazionale di Referenza per le malattie esotiche) istituito presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, sui feti o sul materiale biologico prelevato dal capo morto, secondo le modalità indicate nel programma di vaccinazione per la lingua blu di cui all'ordinanza del Ministero della salute dell'11 maggio 2001, recepita e adottata dall'Amministrazione regionale.

Così come previsto dalla citata Decisione della Commissione europea, gli importi degli indennizzi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

per gli aborti sono stati determinati facendo riferimento ai prezzi medi rilevati dal Listino Prezzi Medi alla Produzione e all'ingrosso, pubblicato dalla Camera di Commercio di Cagliari:

- ai bovini e bufalini è stato attribuito il valore dei vitelli scoiadrati di 10 – 15 giorni di età, la cui quotazione per il periodo giugno-ottobre 2003 è variata da un minimo di 110 euro/capo ad un massimo di 270 euro/capo. Pertanto, onde evitare i rischi di sovracompensazione, si è ritenuto ragionevole prevedere per ogni fattrice vaccinata bovina o bufalina che ha abortito un compenso forfetario di 120 euro.

- per gli aborti di ovini e caprini si è tenuto conto della quotazione degli agnelli da latte alla romana (30 – 45 giorni di età e 6/7 kg. di peso ) che durante l'anno 2003 è oscillato da un minimo di 3,50 euro/kg a un massimo di 7,50 euro/kg. Pertanto per ogni pecora o capra vaccinata che ha abortito è stato previsto un compenso forfetario di 20 euro.

L'aiuto per i capi morti sarà invece determinato utilizzando il criterio di calcolo previsto dalla legge n. 218 del 2 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le indennità da corrispondere in caso di abbattimento obbligatorio. Tale calcolo tiene conto del valore di mercato di ciascuna specie e categoria, corrente alla data della morte dell'animale, rilevato dall'ISMEA (Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul Mercato Agricolo)

La relativa spesa sarà imputata al capitolo 06094 (ex 06103) – UPB S06 030 (ex S06.028) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

In relazione a quanto sopra, l'Assessore dell'Agricoltura propone di dare attuazione agli aiuti in argomento alle condizioni e con le misure di seguito indicate.

-Possono beneficiare dell'aiuto le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, nelle quali si siano verificati aborti o morti di animali in diretta conseguenza del trattamento vaccinale obbligatorio contro la blue tongue, praticato nell'anno 2003; l'evento deve essere certificato dai Servizi veterinari competenti per territorio, sulla base degli esami effettuati dal CESME di Teramo

- per ogni fattrice vaccinata bovina o bufalina che nell'anno 2003 ha abortito in conseguenza diretta della vaccinazione, verrà corrisposto un compenso forfetario pari a euro 120.

- per ogni pecora o capra vaccinata che nell'anno 2003 ha abortito in conseguenza diretta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

della vaccinazione, verrà corrisposto un compenso forfetario pari a euro 20.

- per i capi morti a causa della vaccinazione, l'indennizzo sarà determinato secondo il metodo previsto dalla legge n. 218 del 2 giugno 1988 per il calcolo dell'indennità di abbattimento obbligatorio, che tiene conto del valore di mercato di ciascuna specie e categoria, corrente alla data della morte dell'animale, rilevato dall'ISMEA

- le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli aiuti descritti, saranno assegnate ai Comuni interessati che provvederanno direttamente all'erogazione degli indennizzi, secondo le procedure contenute nell'articolo 7 della L.R. 22/2000 - concernente interventi per la blue tongue,- così come richiamate dall'articolo 5 della L.R. 15/2003.

La Giunta Regionale, condividendo le proposte dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità

**DELIBERA**

di prendere atto della proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e di disporre l'invio della presente deliberazione alla Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 12, comma 1, della LR 15/2003

**Il Direttore Generale f.f.**

Ubaldo Serra

**Il Presidente**

Renato Soru